



Regione Lombardia
IL CONSIGLIO

DD N. 377

del 26/09/2024

UFFICIO CONTRATTI E ICT

DECRETO DIRIGENZIALE

Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO EDITORIALE CHE COMPRENDE LA PUBBLICAZIONE SULLA RIVISTA "OROBIE", SUL RELATIVO PORTALE E SU TUTTI I CANALI SOCIAL AD ESSA COLLEGATI, DI N. 3 REPORTAGES INERENTI ALLA NOMINA DI "BERGAMO E BRESCIA CAPITALI ITALIANE DELLA CULTURA - ANNO 2023", COMPLETI DI INTERVISTE AI COMPONENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, FOTO E VIDEO GALLERY, NONCHÉ DEGLI SPAZI APPOSITAMENTE RISERVATI NELLA TRASMISSIONE TELEVISIVA "OROBIE EXTRA" - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023, ALLA SOCIETÀ SESAAB SERVIZI S.R.L. DI BERGAMO (BG), TRAMITE LA PIATTAFORMA CERTIFICATA SINTEL

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo unico in materia di organizzazione e personale"*;

VISTO il regolamento contabile, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 15 febbraio 2011, n. IX/143, e modificato con deliberazioni del Consiglio regionale 8 aprile 2014, n. X/356, e 28 luglio 2015, n. X/751;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

RICHIAMATE:

- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 14 dicembre 2021, n. 318, *"III provvedimento organizzativo anno 2021"* che ha, tra l'altro, conferito alla sottoscritta l'incarico di dirigente dell'Ufficio Contratti e ICT con decorrenza dal 1° gennaio 2022;
- la deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2023, n. XII/108, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 dicembre 2023, n. 327, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e di assegnazione delle quote di bilancio al segretario generale e al datore di lavoro, per gli anni 2024-2025-2026;
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2024, n. 24, recante *"Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Consiglio regionale della Lombardia, triennio 2024 - 2026 (anno 2024): approvazione"* e in particolare l'allegato 3 della Sottosezione - Rischi corruttivi e trasparenza anni 2024/2026, che disciplina le misure per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 20.000,00 e individua le fasce economiche per l'applicazione del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del d.lgs. 36/2023;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* (di seguito Codice), entrato in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal 1° luglio 2023 e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- articolo 15, comma 1, secondo cui nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del progetto per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice;
- articolo 17, comma 2, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, nell'atto con il quale adottano la decisione di contrarre per l'affidamento diretto, individuano l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- articolo 50, comma 1, lettera b), ai sensi del quale *"le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, mediante affidamento diretto, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di*

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

- articolo 52, comma 1 - primo periodo -, ai sensi del quale *"nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e qualificazione richiesti";*
- Allegato I.1 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*
- articolo 226, comma 5, secondo cui *"ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso";*

VISTO il decreto del Segretario generale 21 dicembre 2023, n. 567, di approvazione del bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026 per il funzionamento del Consiglio regionale e di assegnazione delle quote ai dirigenti, che, per le procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice e per le procedure di scelta del contraente ai sensi degli articoli 70 e ss. del Codice, nonché per le concessioni, ha individuato, di norma e fatte salve le diverse disposizioni di singoli atti, come Responsabile unico del progetto (di seguito RUP) ai sensi dell'articolo 15 del Codice, il dirigente dell'ufficio contratti e ICT;

VISTO il decreto dirigenziale 8 febbraio 2024, n. 39, recante *"Linee guida per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000"*

VISTA la richiesta di acquisizione (RDA) n. 20, pervenuta all'U.O. Contratti ed economato completa di pareri tramite il sistema documentale EDMA in data 9 luglio 2024, così come modificata in data 30 agosto 2024, con la quale il Direttore del Settore Stampa, ha:

- espresso la necessità di acquisire il servizio di realizzazione di un progetto editoriale che comprende la pubblicazione sulla rivista "Orobie", sul relativo portale e su tutti i canali social ad essa collegati, di n. 3 reportages inerenti alla nomina di "Bergamo e Brescia Capitali italiane della Cultura - anno 2023", completi di interviste ai componenti dell'Ufficio di Presidenza (una per ciascun numero), foto e video gallery, nonché degli spazi appositamente riservati nella trasmissione televisiva settimanale "Orobie Extra", in onda su Bergamo Tv e Tele Unica, al fine di approfondire attraverso speciali servizi giornalistici, vicende, esperienze, luoghi e personaggi legati ai territori di Bergamo e Brescia; in particolare, la serie di reportages focalizzerà ciò che unisce i due ambiti, per convinzione comune così distanti l'uno dall'altro ma nella realtà invece particolarmente vicini e collaborativi, soprattutto in seguito alle celebrazioni del riconoscimento ricevuto lo scorso anno;
- indicato le modalità di svolgimento del servizio precisando che, tutte le attività si svolgeranno in collaborazione con il Settore stampa, nel rispetto del parere favorevole espresso dalla Commissione Comunicazione ed Editoria nella

riunione del 3 giugno 2024 e dell'informativa resa in Ufficio di Presidenza il 10 giugno 2024, in esito alla pubblicazione di un avviso per l'individuazione dei progetti editoriali sul sito del Consiglio regionale della Lombardia, in forza di quanto previsto dal Piano della Comunicazione della XII Legislatura di cui alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 59 del 26 febbraio 2024;

- indicato la decorrenza contrattuale dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto e la scadenza in data 31 dicembre 2024;
- fissato la spesa complessiva massima per l'acquisizione del servizio in euro 8.196,73 (oltre IVA al 22%), ritenuta congrua;
- chiesto di procedere mediante affidamento diretto, con invito rivolto unicamente all'operatore economico SESAAB SERVIZI S.r.l. con sede legale in Bergamo - CF e Partita IVA 02270180165, società editrice della rivista "Orobie" che da oltre 30 anni racconta le bellezze naturalistiche e paesaggistiche lombarde, le storie, le tradizioni e i protagonisti del territorio precisando che: la rivista ha periodicità mensile ed è diffusa nelle edicole di tutte le province lombarde distribuendo sul territorio regionale centocinquantanove mila copie; sono particolarmente seguiti i canali social della rivista e il portale internet; la testata promuove i propri contenuti anche attraverso specifiche finestre e trasmissioni televisive intitolate "Orobie Extra" in onda su Bergamo Tv e Unica Tv.;
- dichiarato che non vi sono convenzioni ARIA S.p.A. o Consip attive per l'erogazione del servizio in oggetto;

ACQUISITI AGLI ATTI:

- il parere del 2 luglio 2024 con cui l'u.o. Prevenzione, protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro e servizi ausiliari ha rilevato, in base a quanto riportato al punto 3, della RDA, che il servizio non rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 26 del d.lgs. 81/2008;
- il parere del 8 luglio 2024, con cui il dirigente dell'Ufficio segreteria dell'Ufficio di presidenza, prevenzione della corruzione, trasparenza e privacy ha evidenziato, in base a quanto riportato nella RDA e nei suoi allegati, che l'affidamento non comporta da parte del fornitore il trattamento di dati personali di titolarità del Consiglio regionale riguardando un prodotto editoriale realizzato in autonomia dalla rivista, che ne mantiene la responsabilità editoriale, e che i dati personali relativi a eventuali terzi, inclusi i componenti dell'Ufficio di Presidenza e Consiglieri regionali intervistati sono pubblici, e acquisiti direttamente dalla rivista che svolge attività di trattamento in qualità di titolare autonomo, provvedendo all'adempimento degli obblighi di legge, compresi gli obblighi di informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, e all'acquisizione delle necessarie liberatorie per la cessione, l'utilizzo e la pubblicazione dei materiali dei partecipanti;

CONSTATATO che le prestazioni in oggetto non rivestono interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice;

RITENUTO di acquisire il servizio in argomento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b), tramite la piattaforma di negoziazione telematica di Regione Lombardia *Sintel*;

DATO ATTO che:

- in data 3 settembre 2024 la sottoscritta, in qualità di RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, ha approvato, mediante sottoscrizione digitale il Foglio patti e condizioni e relativi allegati, predisposto dalla u.o. contratti ed economato;

- in data 5 settembre 2024 si sono svolte le operazioni relative al lancio della procedura sulla piattaforma telematica di negoziazione Sintel - avente ID 189108990, con invito rivolto alla società SESAAB SERVIZI S.r.l. con sede legale in Bergamo;
- entro il termine ultimo delle ore 17:00 dell'11 settembre 2024, è regolarmente pervenuta, in data 11 settembre 2024, l'offerta avente ID Sintel 1726040615928, presentata dalla suddetta società;
- in data 16 settembre 2024, il RUP, verificata la completezza e la regolarità delle dichiarazioni prodotte, anche a seguito di integrazione documentale, ha proposto di affidare il servizio in argomento alla società SESAAB SERVIZI S.r.l. di Bergamo, alle condizioni e modalità del Foglio patti e condizioni e al corrispettivo offerto di euro 8.196,73 (oltre IVA al 22%), come riportato dal rapporto delle attività generato dalla piattaforma Sintel ID 2430148, unito agli atti;

DATO ATTO che il servizio è di natura intellettuale;

DATO ATTO che nella scelta del miglior offerente si è tenuto altresì conto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice;

RILEVATA l'esperienza ultra decennale, l'ampia e capillare diffusione della rivista sul territorio, evidenziate dal dirigente della struttura proponente il servizio;

RITENUTO di affidare il servizio in argomento, alla SESAAB SERVIZI S.r.l. con sede legale in Bergamo - CF e Partita IVA 02270180165, alle condizioni e modalità del Foglio patti e condizioni e al corrispettivo offerto di euro 8.196,73 (oltre IVA al 22%), con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto e con termine il 31 dicembre 2024, come riportato dal rapporto delle attività generato dalla piattaforma Sintel ID 2430148, unito agli atti;

RITENUTO di impegnare in favore di SESAAB SERVIZI S.r.l. la spesa complessiva di euro 10.000,01 (IVA inclusa) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, con imputazione sull'annualità 2024 al capitolo 1639 *"Spese per eventi, convegni, seminari e ruolo istituzionale del Consiglio. Spese per i rapporti con l'U.E."* codifica di V livello U.1.03.02.02.999 *"Altre spese, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità N.A.C."*;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, dei soggetti interessati dalla procedura di affidamento (prot. CRL.2024.0013129 del 26/08/2024, CRL.2024.0013176 del 27/08/2024 e prot. CRL.2024.0013232 del 29/08/2024);

DATO ATTO che, trattandosi di servizi per un importo inferiore a euro 40.000,00, l'Amministrazione effettua sull'affidatario la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione del preventivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del Codice, con le modalità di cui all'articolo 52, comma 1, del Codice e del decreto dirigenziale 39/2024, sopra richiamato, e pertanto il presente provvedimento è immediatamente efficace;

DATO ATTO, altresì che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, il Fornitore è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva, considerata l'esiguità dell'importo pattuito, la modalità di esecuzione e la durata del servizio affidato;

- il pagamento del corrispettivo contrattuale, soggetto alla tracciabilità dei flussi finanziari, sarà conforme a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 136/2010 e dagli articoli 6 e 7 della Legge 217/2010 e riporterà il CIG che sarà comunicato dall'Amministrazione;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'articolo 50 del Codice stesso, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
- il contratto è sottoposto a clausola risolutiva in caso di successivo accertamento di insussistenza dei requisiti dichiarati, come previsto all'articolo 52, comma 2, del Codice, con l'adozione in tal caso dei provvedimenti e delle comunicazioni ivi previsti;
- ai sensi dell'articolo 18, comma 10, come integrato dall'allegato I.4 del Codice, trattandosi di servizi di importo inferiore a euro 40.000,00, il relativo contratto è esente da imposta di bollo;

DATO ATTO che il Fornitore fattura il corrispettivo contrattuale in un'unica soluzione alla realizzazione e avvenuta pubblicazione dell'intero progetto editoriale, previo benestare da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione, secondo le modalità riportate all'articolo 2, comma 3, del Foglio patti e condizioni;

RITENUTO di individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), dell'allegato I.2 del Codice, nel Direttore del Settore Stampa, competente anche per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa nonché per la liquidazione della fattura;

VERIFICATA la regolarità dell'istruttoria e della proposta di decreto, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

ATTESTATA la rispondenza del contenuto del presente atto al principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs. 118/2011, stante l'imputazione della spesa negli esercizi finanziari nei quali si prevede che l'obbligazione giuridica venga a scadenza;

VISTO il rapporto del Servizio Programmazione finanziaria e risorse strumentali sulla disponibilità dei fondi e la prenotazione della spesa ai sensi dell'articolo 15 del regolamento contabile,

DECRETA

1. di affidare a SESAAB SERVIZI S.r.l. con sede legale in Bergamo - CF e Partita IVA 02270180165, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del Codice, il servizio in oggetto alle condizioni e modalità di cui al Foglio patti e condizioni e relativi allegati, al corrispettivo complessivo di euro 8.196,73 (oltre IVA del 22%), come riportato nell'offerta economica dell'11 settembre 2024, avente ID *Sintel* 1726040615928, presentata dalla suddetta società, con decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto e con termine il 31 dicembre 2024;
2. di impegnare in favore di SESAAB SERVIZI S.r.l. la spesa complessiva di euro 10.000,01 (IVA inclusa) sul bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, con imputazione sull'annualità 2024 al capitolo 1639 *"Spese per eventi, convegni, seminari e ruolo istituzionale del Consiglio. Spese per i*

rapporti con l'U.E." codifica di V livello U.1.03.02.02.999 "Altre spese, per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità N.A.C.";

3. di annettere al presente decreto, quale parte integrante, il Foglio patti e condizioni disciplinante il servizio in oggetto, approvati dalla sottoscritta, in qualità di responsabile unico del progetto mediante sottoscrizione digitale e accettati dal Fornitore tramite sottoscrizione digitale in sede di procedura;
4. di individuare quale direttore dell'esecuzione del contratto competente, anche per le attività di cui in premessa, il Direttore del Settore Stampa;
5. di stipulare il contratto, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Codice, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
6. di sottoporre il contratto alla condizione risolutiva del successivo accertamento negativo dei controlli sul possesso dei requisiti dichiarati, ferme le ulteriori conseguenze ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.

MARA GARGATAGLI

Documento sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'articolo 24
del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)



Regione Lombardia

IL CONSIGLIO

Foglio patti e condizioni relativo al servizio di realizzazione di un progetto editoriale che comprende la pubblicazione sulla rivista “Orobie”, sul relativo portale e su tutti i canali social ad essa collegati, di n. 3 reportages inerenti alla nomina di “Bergamo e Brescia Capitali italiane della Cultura - anno 2023”, completi di interviste ai componenti dell’Ufficio di Presidenza, foto e video gallery, nonché degli spazi appositamente riservati nella trasmissione televisiva “Orobie Extra”.

INDICE

Art. 1 - Definizione delle parti, oggetto e durata contrattuale	2
Art. 2 - Corrispettivi, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento	3
Art. 3 - Divieto di cessione del contratto e subappalto	5
Art. 4 - Direttore dell’esecuzione del contratto	5
Art. 5 - Penali.....	6
Art. 6 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile	7
Art. 7 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023	7
Art. 8 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023	8
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari	8
Art. 10 - Trattamento dei dati personali	9
Art. 11 - Trattamento di dati personali nell’ambito delle operazioni di affidamento e gestione del contratto – Patto di riservatezza.....	10
Art. 12 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e	10
del personale del Consiglio regionale della Lombardia	10
Art. 13 - Divieto di <i>pantouflage</i> e relative sanzioni.....	11
Art. 14 - Segnalazione di illeciti nell’Amministrazione da parte dei lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi (c.d. whistleblowing)	11
Art. 15 – Stipulazione del contratto.....	12
Art. 16 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio	12
Art. 17 - Risoluzione delle controversie e Foro competente.....	12
Art. 18 – Norma finale	12
CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 1341 DEL C.C.....	13

Art. 1 - Definizione delle parti, oggetto e durata contrattuale

1. **Amministrazione**, nel prosieguo denominata anche '**Consiglio regionale**', è il Consiglio regionale della Lombardia, codice fiscale n. 80053570158 e P. IVA 09201010965, con sede in via Fabio Filzi n. 22, C.A.P. 20124, a Milano.
2. **Fornitore**, nel prosieguo denominato anche '**Affidatario**', è l'operatore economico affidatario **SESAAB SERVIZI S.r.l.** con sede legale in Bergamo - CF e Partita IVA 02270180165.
3. Il presente Foglio patti e condizioni ha per oggetto la realizzazione di un progetto editoriale che comprende la **pubblicazione** sulla **rivista "Orobie"**, sul relativo portale e su tutti i canali social ad essa collegati, di **n. 3 reportages** inerenti alla nomina di "Bergamo e Brescia Capitali italiane della Cultura - anno 2023", completi di interviste ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, foto e video gallery, nonché degli spazi appositamente riservati nella trasmissione televisiva "Orobie Extra".
4. Attraverso speciali servizi giornalistici, devono essere approfondite, vicende, esperienze, luoghi e personaggi legati ai territori di Bergamo e Brescia. In particolare, la serie di reportages focalizzerà ciò che unisce i due ambiti, per convinzione comune così distanti l'uno dall'altro ma nella realtà invece particolarmente vicini e collaborativi, soprattutto in seguito alle celebrazioni del riconoscimento ricevuto lo scorso anno.
5. I temi delle tre uscite, composti da un minimo di **dodici pagine per ciascuna uscita**, verteranno, in particolare, sui seguenti argomenti:
 - la prima uscita sarà dedicata all'ambiente naturale, in particolare il lago Sebino che fa da confine tra le due province, con, al centro, il gioiello di Monte Isola, e le montagne viste come elemento di unione, con percorsi che mettono in relazione le terre alte di Bergamo e quelle di Brescia;
 - la seconda uscita dovrà dedicare ampio spazio ai mestieri e alle consuetudini che si conservano e si attualizzano, come il pastoralismo e la trasformazione della lana di pecora;
 - la terza uscita riguarderà le varie attività da praticare durante il tempo libero, con la descrizione dei cammini e delle ciclabili che a fondovalle e nella parte pedecollinare consentono a tutti di vivere attività all'aria aperta immersi nella natura, veri e propri corridoi tra la Città dei Mille e la Leonessa d'Italia.
6. Ogni reportage sarà pubblicato:
 - sulla rivista "Orobie";
 - sul sito web www.orobie.it;

- sulla pagina Facebook “Orobie”;
 - su Twitter “@orobie”;
 - sul canale di YouTube Redazione Orobie;
7. Il progetto editoriale comprenderà anche uno spazio appositamente riservato ai reportages nella trasmissione televisiva settimanale “Orobie Extra”, in onda su Bergamo Tv e TeleUnica.
 8. Per ogni uscita programmata sono previste interviste, una per ciascun numero, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza individuati in accordo con la Struttura Stampa, compresi montaggio video, fotografie e realizzazione di gallerie fotografiche.
 9. Sarà possibile, a discrezione e su indicazione del Settore Stampa, corredare il testo degli articoli con contenuti e fotografie realizzati dal Settore Stampa e a tal fine inviate al Fornitore.
 10. Il Fornitore è tenuto alla consegna dei prodotti finiti al Settore stampa del Consiglio regionale per la condivisione con altri media e diffusione sui social network.
 11. Tutte le attività si svolgeranno in collaborazione con il Settore stampa, nel rispetto del parere favorevole espresso dalla Commissione Comunicazione ed Editoria nella riunione del 3 giugno 2024 e dell'informativa resa in Ufficio di Presidenza il 10 giugno 2024.
 12. Il Fornitore dovrà predisporre una proposta di calendario di lavoro, da sottoporre al direttore dell'esecuzione del contratto per l'approvazione della tempistica e dei contenuti da pubblicare.
 13. Il contratto ha decorrenza dalla data indicata nella comunicazione di stipulazione del contratto, e scadenza in data 31 dicembre 2024.

Art. 2 - Corrispettivi, contenuti della fattura elettronica e modalità di pagamento

1. L'importo complessivo del contratto, comprensivo di qualsiasi onere, anche previdenziale, a fronte di servizi richiesti ammonta a **euro 8.196,73 (oltre IVA)**.
2. Il corrispettivo si riferisce al servizio oggetto della procedura eseguito nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali e include tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti.
3. Il Fornitore procederà all'emissione della **fattura in un'unica soluzione alla realizzazione e avvenuta pubblicazione dell'intero progetto editoriale**, previo benestare da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, nel termine di trenta giorni dalla suddetta pubblicazione.

4. L'Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, in favore del conto corrente indicato dal Fornitore nel modulo di cui all'articolo 9.
5. La fattura deve essere emessa secondo le prescrizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23/01/2015 "*Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni*", e deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - Intestazione: **Consiglio regionale della Lombardia**
 - Sede: via Fabio Filzi, 22 – Milano (MI)
 - Codice Univoco Ufficio di IPA (campo 1.1.4): **UFIRHM**
 - Codice fiscale del Consiglio regionale (campo 1.4.1.2): **80053570158**
 - Repertorio contratto (campo 2.1.3.2): **2023.XII.3.5.10.7**
 - CIG contratto (campo 2.1.2.7): verrà comunicato successivamente al Fornitore;
 - Esigibilità IVA (campo 2.2.2.7): **S** "*Scissione dei pagamenti*".
6. Nel caso in cui la fattura sia priva dei dati richiesti al comma precedente l'Amministrazione non procede con la liquidazione e chiede al Fornitore l'emissione di una nota di credito a completo storno della fattura irregolare e la contestuale emissione di una fattura contenente i dati richiesti.
7. Eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione, anche diverse da quelle richiamate al comma precedente, sospendono comunque il termine di pagamento, con facoltà per l'amministrazione di procedere ai sensi del medesimo comma.
8. Ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Consiglio regionale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio in particolare per il pagamento delle prestazioni e per l'emissione del certificato di regolare esecuzione.
9. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC e di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, si procederà ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. 36/2023.
10. Prima di effettuare i pagamenti di importo superiore a euro 5.000,00, il Consiglio regionale procede alla verifica prevista dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalità stabilite dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

Art. 3 - Divieto di cessione del contratto e subappalto

1. La cessione del contratto è nulla, fatte salve le ipotesi previste dall'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice.
2. In caso di contravvenzione al divieto di cui al comma 1, il Consiglio regionale potrà avvalersi della clausola risolutiva di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
3. Ai sensi dell'articolo 119 del Codice, non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Qualora il Fornitore affidi a terze parti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'affidamento del presente servizio, lo stesso è tenuto a darne comunicazione all'Ente.

Art. 4 - Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera e), dell'Allegato I.2 del Codice, il Consiglio regionale individua quale Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) il Direttore del Settore Stampa.
2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal Responsabile unico del progetto (di seguito RUP), il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.
3. Il DEC è competente altresì per l'eventuale modifica dell'impegno di spesa e per la liquidazione della fattura.
4. L'eventuale variazione dei DEC è tempestivamente comunicata dal Consiglio regionale al Fornitore.
5. L'Amministrazione ha facoltà di nominare, su indicazione dei DEC, un assistente di quest'ultimo con funzioni operative, dandone comunicazione al Fornitore.
6. Le comunicazioni tra il DEC e il Fornitore avvengono per iscritto tramite posta elettronica certificata, in modo da garantire la verifica dell'avvenuto recapito delle stesse, al seguente indirizzo:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
7. Il Consiglio regionale procederà, per il tramite del DEC, all'accertamento della conformità del servizio rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Art. 5 - Penali

1. Le inadempienze, le difformità e il ritardo nell'adempimento delle attività e delle modalità di esecuzione del servizio di cui all'articolo 1 sono contestate al Fornitore dai DEC tramite PEC. Il Fornitore ha facoltà di formulare controdeduzioni, tramite PEC, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della formale contestazione.
2. Il DEC, valutate le ragioni addotte dal Fornitore, può procedere all'applicazione delle seguenti penali:
 - a) Per ogni intervista/pubblicazione che non rispetti le caratteristiche, gli argomenti e i punti indicati all'articolo 1, commi 3, 4 e 5: massimo 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, determinata dal DEC, in relazione alla mancanza rilevata;
 - b) Per ogni mancata pubblicazione sui canali di cui all'articolo 1, commi 6 e 7: massimo 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, determinata dal DEC, in relazione alla mancanza rilevata;
 - c) Per ogni reportages/servizio realizzato in assenza dell'intervista ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, come previsto all'articolo 1, comma 8: 5% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;
 - d) in caso di non grave inadempimento degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e di violazione delle norme relative al Patto di riservatezza, che non determini la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f): euro 50,00 per ogni inadempimento riscontrato.
3. In caso di inadempimento diverso da quello contemplato al comma 2 il direttore dell'esecuzione del contratto può irrogare al Fornitore, in relazione alla gravità del fatto, una penale da un minimo di euro 100 fino ad un massimo di euro 500 del valore dell'appalto.
4. Le penali espresse in percentuale sono calcolate sull'importo netto contrattuale e arrotondate alla seconda cifra decimale per eccesso.
5. In caso di applicazione delle penali, è fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dal Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile.
6. Per la riscossione delle penali e la rifusione degli eventuali ulteriori danni il Consiglio regionale può rivalersi, anche tramite trattenuta per compensazione, sui crediti vantati dal Fornitore nei confronti del Consiglio regionale.
7. Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da cause di forza maggiore, il Fornitore deve notificare immediatamente tale circostanza al DEC per il tramite di PEC. La richiesta di pagamento delle penali indicate nel Foglio patti e condizioni non esonera in nessun caso il

Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo al pagamento della medesima penale.

Art. 6 - Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile

1. Fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 5, il Consiglio regionale ha facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al Fornitore a mezzo PEC con cui dichiara che intende avvalersi della presente clausola, di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile al verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - a) in caso di applicazione di penali per un ammontare totale pari al dieci per cento dei corrispettivi contrattuali netti;
 - b) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria richiamati dall'articolo 9;
 - c) in caso di violazione del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale richiamato all'articolo 12;
 - d) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme sul subappalto di cui all'articolo 3;
 - e) in caso di mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oppure inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
 - f) in caso di grave inadempimento degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali e di violazione delle norme relative al Patto di riservatezza;
 - g) in caso di verifiche con esito negativo in merito al possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati in sede di procedura, fatte salve le ulteriori conseguenze previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del Codice.
2. È fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dal Consiglio regionale.

Art. 7 - Risoluzione ai sensi dell'articolo 122 d.lgs. 36/2023

1. L'Amministrazione può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023.

Art. 8 - Recesso ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36 / 2023

1. L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'articolo 123 del d.lgs. 36/2023.
2. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato mediante una formale comunicazione al Fornitore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, così come interpretato e modificato dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. A tal fine, il Fornitore sottoscrive, su richiesta del Consiglio regionale, la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, contenente tra l'altro gli estremi del conto corrente dedicato ai pagamenti relativi al presente contratto.
2. Il Fornitore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, esonera il Consiglio regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie relative al contratto ne determina la risoluzione.
4. Ogni strumento di pagamento utilizzato per ciascuna transazione finanziaria posta in essere dal Consiglio regionale e dagli altri soggetti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al contratto (società appaltatrice, subappaltatori e subcontraenti) deve riportare il codice CIG relativo al contratto.
5. A pena di nullità assoluta del contratto, il Fornitore e le imprese a qualsiasi titolo interessate dal contratto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 2010 e, se hanno notizia di un inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, devono darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del governo di Milano.
6. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il relativo Codice Identificativo di Gara (CIG).

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Nello svolgimento dei servizi di cui al presente Foglio patti e condizioni, il Fornitore, nella persona del rappresentante legale pro tempore o di suo delegato in base a valida procura, agisce come titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art.4, par. 1, n. 7 e dell'art. 24 e ss. del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, "RGPD") e, come tale, è obbligato e espressamente s'impegna al rispetto del citato RGPD, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018 (Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019), nonché di qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile al servizio affidato, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, le prescrizioni previste dalle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" pubblicate dall'Agid e le Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT (Determinazione n. 220/2020 del 17 maggio 2020 Agid), quando applicabili, e a svolgere il servizio osservando le misure di sicurezza e i parametri di riservatezza previsti dalle suddette norme applicando tutte le idonee misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di sicurezza.
2. Il Fornitore si impegna all'effettuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali sopra richiamata, e dalle norme sul diritto di autore e sul diritto all'immagine, provvedendo alla gestione e conservazione in sicurezza per i tempi previsti dalla legge, nonché ad acquisire il consenso al trattamento e a fornire agli interessati, inclusi i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e i Consiglieri regionali, le informazioni previste dagli artt. 13 e 14 RGPD e comunque si impegna, per quanto di competenza, a evadere tempestivamente le richieste degli interessati previste dalle norme. La documentazione relativa agli adempimenti previsti dalla normativa sulla

protezione dei dati personali e dalle norme sul diritto di autore e sul diritto all'immagine sopra richiamate deve essere messa a disposizione del Consiglio regionale su richiesta.

3. I dati personali e le informazioni venuti a conoscenza del Fornitore nel corso dell'erogazione del servizio devono essere utilizzati da parte del Fornitore o da parte di chiunque collabori alle sue attività esclusivamente per i fini contemplati nel Foglio patti e condizioni. È in ogni caso fatto divieto al Fornitore di effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione delle attività affidate.

Art. 11 - Trattamento di dati personali nell'ambito delle operazioni di affidamento e gestione del contratto – Patto di riservatezza

1. Tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, personali e/o di qualunque altro genere, che verranno a conoscenza del Fornitore in conseguenza dei servizi resi all'Amministrazione consiliare sono considerati riservati. Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati tali dati, a conservarli, per il tempo necessario all'esecuzione del contratto in modo sicuro, a non divulgarli in alcun modo e a non utilizzarli per scopi diversi da quelli relativi all'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti o collaboratori impegnati nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Il presente Patto di riservatezza deve intendersi vincolante anche dopo la cessazione del presente contratto.
4. Il Consiglio regionale s'impegna a trattare, in conformità al RGPD e al d.lgs. 196/2003, i dati personali conferiti dal Fornitore e dai soggetti dallo stesso incaricati per le sole finalità di definizione e gestione del contratto e dei relativi pagamenti, provvedendo alle informative, alle comunicazioni e alle pubblicazioni dei dati relativi all'affidamento, secondo quanto previsto dal d.lgs. 36/2023, dal d.lgs. 33/2013 e dalle altre norme in materia come descritto nell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del RGPD.

Art. 12 - Rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del personale del Consiglio regionale della Lombardia

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Foglio patti e condizioni, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di Comportamento del personale del Consiglio regionale della Lombardia adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 24 ottobre 2022 n. 356, entrambi disponibili al seguente link:

<https://www.consiglio.regione.lombardia.it/wps/portal/crl/home/amminis-trazione-trasparente/personale/codice-disciplinare-e-di-condotta>

Art. 13 - Divieto di *pantouflage* e relative sanzioni

1. Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti.

Art. 14 - Segnalazione di illeciti nell'Amministrazione da parte dei lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi (c.d. *whistleblowing*)

1. Ai sensi del d.lgs. 24/2023, i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione consiliare che, nell'interesse pubblico e dell'integrità del Consiglio regionale della Lombardia, segnalano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale le violazioni di norme nazionali ed europee che consistono in illeciti penali, civili, contabili e amministrativi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione, non possono essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura, determinata dalla segnalazione, avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante può essere segnalata all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

2. Sono previste forme di garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante il cui nominativo non può essere comunicato se non con il consenso del segnalante o in caso di legittima richiesta dell'Autorità giudiziaria e contabile.
3. L'aggiudicatario è tenuto a informare i propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati in prestazioni o servizi per l'Amministrazione consiliare della tutela di cui al comma 1 e a renderli edotti che sul portale del Consiglio regionale è messa a disposizione, nella sezione "Segnalazione di violazioni nell'amministrazione (whistleblowing)", la "Procedura per la segnalazione di violazioni nell'Amministrazione (c.d. whistleblowing) ai sensi del decreto legislativo 24/2023", con i dati di contatto del RPCT, le istruzioni e il link alla piattaforma web "Segnalazione illeciti", nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 15 – Stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato, per corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 36/2023 ed è esente dall'imposta di bollo, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro (articolo 1, comma 2, Allegato I.4 al Codice).

Art. 16 - Indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio

1. Le comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata destinate al Consiglio regionale della Lombardia devono essere spedite all'indirizzo:
protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

Art. 17 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

1. Per ogni controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicano, ove compatibili, le disposizioni del Libro V, Parte I, Titolo II del Codice, in materia di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.
2. Esperiti non utilmente tali rimedi, in caso di controversie di qualsiasi natura inerenti al contratto e alla sua esecuzione, le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 – Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Foglio patti e condizioni si applica la normativa vigente in materia. Tutti i riferimenti a

disposizioni legislative e regolamentari sono da intendersi riferite alla formulazione della norma in vigore al momento dell'aggiudicazione.

CLAUSOLE DEL FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 1341 DEL C.C.

Sono individuate, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice civile, le clausole di cui agli articoli 5 (Penali), 6 (Clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile), 7 (Risoluzione ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 36/2023), 8 (Recesso ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023), 10 (Trattamento dei dati personali), 11 (Patto di riservatezza), 12 (Rispetto del codice di condotta dei dipendenti del Consiglio regionale), 15 (Stipulazione del contratto) e 17 (Risoluzione delle controversie e Foro competente), del presente Foglio patti e condizioni.

Firma digitale per accettazione